

Attualità

Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 3

27 Marzo 2006

I quadri RD (redditi derivanti dall'attività di allevamento) e RS (prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH)

Thumbnail
Image not found or type unknown

Quadro RD

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'attività di allevamento di animali e dall'attività di produzione di vegetali eccedenti i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, qualora determinati in via forfetaria (articolo 56, comma 5, e articolo 56-*bis*, comma 1). Nello stesso quadro vanno dichiarati anche i redditi derivanti dall'attività di agriturismo, dalle attività connesse a quella agricola di cui all'articolo 56-*bis*, comma 2, nonché da quelle dirette alla fornitura di servizi di cui al comma 3 del citato articolo 56-*bis*, sempreché per tali redditi non sia stata effettuata opzione per la determinazione analitica.

Le novità riguardano principalmente gli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 730/1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 413/1991. Tali soggetti, infatti, non possono più utilizzare il quadro RF o il quadro RG per dichiarare i predetti redditi determinati forfetariamente. A tal proposito, giova precisare che nella modulistica dello scorso anno, qualora oltre all'attività di agriturismo veniva svolta anche un'altra attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir, poteva essere compilato solo il quadro RF (o il quadro RG in caso di impresa minore), al fine di dichiarare entrambe le attività. Tale soluzione permetteva di far confluire in un unico quadro sia il reddito determinato forfetariamente, derivante dall'attività di agriturismo, sia quello derivante da altra attività. Nell'attuale modello, invece, qualora si realizzi la predetta ipotesi, devono essere necessariamente compilati i quadri RD e RF (o RG). Particolare attenzione deve essere prestata

qualora nel bilancio dell'imprenditore individuale siano ricompresi anche i componenti positivi e negativi di reddito afferenti l'attività dichiarata nel presente quadro. In tale eventualità, infatti, è necessario neutralizzare detti componenti nel quadro RF, indicando, rispettivamente, i costi nel rigo RF11 e i ricavi nel rigo RF35.

Un'ulteriore modifica che ha interessato il quadro in esame riguarda l'eliminazione del rigo(RD12 del modello Unico Persone fisiche 2005) relativo all'indicazione del reddito detassato derivante dall'applicazione della "Tremonti-*bis*" e della "Tecno-Tremonti". Per entrambe le disposizioni, infatti, l'ultimo periodo d'imposta agevolabile era il 2004. Da ciò consegue che, a differenza di quanto accadeva nel modello relativo all'anno precedente, il rigo RD12 può accogliere unicamente un importo positivo, quale reddito derivante dalle attività ivi dichiarate, mentre non è più possibile indicare una perdita.

Quadro RS

Nel quadro RS sono contenuti una serie di prospetti che il contribuente deve utilizzare per la compilazione dei quadri RA, RD, RF, RG e RH del presente modello di dichiarazione. Rispetto alla versione dello scorso anno sono stati soppressi i seguenti prospetti:

- "Detassazione del reddito (art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001)"
- "Detassazione degli investimenti (art. 1, del decreto legge n. 269 del 2003)"
- "Crediti per imposte pagate all'estero"
- "Prospetto per la determinazione dell'aliquota agevolata (art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003)".

I primi due prospetti si riferiscono al calcolo dell'agevolazione prevista rispettivamente dalla "Tremonti-*bis*" e dalla "Tecno-Tremonti"⁽¹⁾.

Per quanto riguarda, invece, il prospetto dei crediti per imposte pagate all'estero, si precisa che lo stesso è stato riformulato e trasfuso nel quadro CE di nuova istituzione. A tal proposito, serve ricordare che il prospetto va utilizzato, in relazione al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, al fine di calcolare le eventuali eccedenze d'imposta nazionale ovvero di imposta estera di cui all'articolo 165, comma 6, del Tuir.

L'ultimo prospetto soppresso riguardava i soggetti che avevano aderito al concordato preventivo; come abbiamo già avuto modo di osservare, l'agevolazione riguardava unicamente i periodi

d'imposta 2003 e 2004 e, pertanto, non trova più applicazione nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Con riferimento al prospetto per la rideterminazione del reddito imputato per trasparenza ai soci che hanno aderito al regime previsto dall'articolo 116 del Tuir, si precisa che lo stesso ha subito diverse modifiche rispetto alla versione dello scorso anno.

In particolare, nel rigo RS13, a differenza di quanto accadeva in Unico 2005, non va indicato l'intero importo del reddito o della perdita della società trasparente, ma solo la parte imputata al socio. Da ciò consegue, peraltro, l'eliminazione della colonna 1 nel rigo RS18 (reddito o perdita rideterminato).

Il successivo rigo RS14 deve essere utilizzato per calcolare l'importo da allocare sugli elementi di bilancio divergenti, ai fini della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali esistenti presso la società trasparente. Tale rigo ha subito le seguenti modifiche:

- le svalutazioni rilevanti operate dal socio dichiarante devono essere indicate nella colonna 1 e non più nella colonna 2
- nella colonna 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società trasparente di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione operata dal dichiarante. Tale importo, nella versione dello scorso anno, andava indicato in colonna 4
- la colonna 3 è rimasta invariata
- in colonna 4 va indicato l'importo rilevante ai fini della procedura di riallineamento, pari a quello indicato in colonna 2 entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3.

NOTE

1. Il relativo quadro CT, presente nel modello Unico Persone fisiche 2005, è stato abrogato. Tale quadro doveva essere compilato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 269/2003, dalle imprese al fine di rilevare progressivamente i dati degli investimenti detassati.

3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di mercoledì 29; le prime due sono state pubblicate nei giorni 22 e 24 marzo

di

Gianluca Martani